

Codice A1305A

D.D. 15 maggio 2019, n. 197

**Comune di VINADIO (CN). Mut. temp. di dest. d'uso, con conc., servitu' di condotta e diritto di sup., per area proiez. opere ancorate stabilmente al suolo (mq.180), per anni 30, di porzioni di terreni com.li di u.c. di compl. mq. 4.819 (mq.10.982 durante il cantiere per anni 1 circa), alla Soc. B.G. HYDRO S.r.l., per realizz. imp. idroel. con derivaz. dal T. Corborant e relativi lavori. Espressione parere favorevole.**

Vista l'istanza prot. n. 0000853 del 08.02.2019, con cui il Sindaco del Comune di VINADIO (CN), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2018, rettificata e integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2019, esecutive ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta nonché di diritto di superficie, per l'area di proiezione delle opere ancorate stabilmente al suolo (dissabbiatore e pozzetto per mq. 180 circa), per anni 30 a favore della Soc. B.G. HYDRO S.r.l., a seguito di subingresso alla Soc. INTERNATIONAL SERVICE S.r.l. con sede a Padova, di porzioni di complessivi mq. 4.819 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 53 mapp. 77 (per mq. 107) e mapp. 395 (per mq. 1.434 di cui mq.180 circa oggetto di diritto di superficie), Fg. 55 mapp. 108 (per mq. 2.700), mapp. 138 (per mq. 16) e mapp. 231 (per mq. 562), durante il cantiere per anni 1 circa, complessivi mq. 10.982 corrispondenti a porzioni dei terreni comunali parimenti di uso civico distinti al NCT Fg. 53 mapp. 77 (per mq. 170) e mapp. 395 (per mq. 3.680), Fg. 55 mapp. 95 (per mq. 650), mapp. 108 (per mq. 4.262), mapp. 115 (per mq. 1.400), mapp. 138 (per mq. 30) e mapp. 231 (per mq. 790), per consentire la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Torrente Corborant e i relativi lavori, anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purché effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

vista la documentazione tecnica di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di VINADIO (CN) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 11.02.2019, con prot. n. 1699/A1305A/2.140.20-07/A13000\_82/2019c/A13000 nonché la documentazione integrativa/rettificativa inviata dal Sindaco del Comune di VINADIO (CN) in data 09.05.2019, con prot. n. 2396, ricevuta in pari data con prot. n. 5748/A1305A/2.140.20\_7/A13000\_82/2019c/A13000;

vista la perizia di stima del 22.10.2018, redatta dal Tecnico incaricato Ing. Marco LORENZI, approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2018, rettificata e integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2019 che, tra l'altro, riapprova la medesima perizia, che valuta gl'indennizzi dovuti dal futuro Concessionario al Comune di VINADIO (CN) in complessivi € 3.376,87, per il coacervo dei canoni fissi (occupazione e mancati frutti) dovuti "una tantum" per il tempo di cantiere (anni 1 circa - mq. 10.982), € 48.233,70 (di cui € 3.780,00 per il diritto di superficie), per il coacervo dei canoni fissi dovuti "una tantum", per l'occupazione permanente durante l'esercizio dell'impianto, con relativa costituzione di servitù di condotta nonché di diritto di superficie per mq. 180 circa, con occupazione definitiva ridotta a mq. 4.819 e complessivi € 7.470,97 anticipati "una tantum", sempre per l'occupazione permanente durante l'esercizio dell'impianto stesso, per il canone inerente la redditività dell'impianto in argomento, per un totale complessivo, in caso di versamento anticipato "una tantum" di tutti i canoni, pari a € 59.081,54;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie dell'Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe

su aree simili, gl'indennizzi periziati in complessivi € 59.081,54 anticipati "una tantum" per l'intera durata della concessione di anni 30, con il sopracitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si possono ritenere accettabili per il ristoro della collettività usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relative servitù e diritto di superficie, in oggetto disponendo, per la parte economica, che il futuro Concessionario dovrà versare al Comune di VINADIO (CN) l'indennità complessiva di cui sopra (€ 59.081,54), così come periziato, approvato con la già citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2018, rettificata e integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2019 che, tra l'altro, riapprova la medesima perizia, e ritenuta accettabile, per il ristoro della collettività usocivista locale, con riferimento all'attualità, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, come minimo indennizzo dovuto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto richiesto, fermo l'obbligo di ripristino delle aree in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Tutte le opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 30 di destinazione d'uso delle aree (mq. 10.982 durante il cantiere per anni 1 circa e mq. 4.819 per il restante periodo) e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

- vista la L. 168/2017;
- vista la L.R. n. 4/18;
- vista la D.G.R. n. 6-7499 del 07.09.2018;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di VINADIO (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Soc. B.G. HYDRO S.r.l., a seguito di subingresso alla Soc. INTERNATIONAL SERVICE S.r.l. con sede a Padova, con relative servitù e diritto di superficie (quest'ultimo per l'area di proiezione delle opere ancorate stabilmente al suolo - dissabbiatore e pozzetto per mq. 180 circa), per un periodo di anni 30, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

*determina*

Di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di VINADIO (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta nonché di diritto di superficie, per l'area di proiezione delle opere ancorate stabilmente al suolo (dissabbiatore e pozzetto per mq. 180 circa), per anni 30 a favore della Soc. B.G. HYDRO S.r.l., a seguito di subingresso alla Soc. INTERNATIONAL SERVICE S.r.l. con sede a Padova, di porzioni di complessivi mq. 4.819 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 53 mapp. 77 (per mq. 107) e mapp. 395 (per mq. 1.434 di cui mq. 180 circa oggetto di diritto di superficie), Fg. 55 mapp. 108 (per mq. 2.700), mapp. 138 (per mq. 16) e mapp. 231 (per mq. 562), durante il cantiere per anni 1 circa, complessivi mq. 10.982 corrispondenti a porzioni dei terreni comunali parimenti di uso civico distinti al NCT Fg. 53 mapp. 77 (per mq. 170) e mapp. 395 (per mq. 3.680), Fg. 55 mapp. 95 (per mq. 650), mapp. 108 (per mq. 4.262), mapp. 115 (per mq. 1.400), mapp. 138 (per mq. 30) e mapp. 231 (per mq. 790), per consentire la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Torrente Corborant e i relativi lavori, anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purché effettuate nei limiti dell'area oggetto di autorizzazione;

che il Comune di VINADIO (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con relative servitù e diritto di superficie, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione, con oneri a carico del Concessionario;

che il Concessionario, per poter correttamente operare sulle aree in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, dalla L. 168/2017 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con la L.R. n. 29/09, con la L.R. n. 23/15, con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016, con la L.R. n. 4/18, con la D.G.R. n. 6-7499 del 07.09.2018 e con la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù di condotta nonché di diritto di superficie, sarà stipulata a condizioni economiche non inferiori a quelle periziate, approvate con già citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2018, rettificata e integrata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2019 che, tra l'altro, riapprova la medesima perizia e ritenute accettabili, con riferimento all'attualità, per il ristoro della collettività usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, come minimo indennizzo dovuto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto richiesto, e, più precisamente, complessivi € 59.081,54 da versare dal concessionario al Comune di VINADIO (CN), per l'intera durata della concessione di anni 30, "una tantum" al rilascio della stessa;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di VINADIO (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente determinazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia (articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09);

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti e conseguenti al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**Dr. Marco PILETTA**

FA/vv

Visto

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Dott. Paolo FRASCISCO**